

N. 01068/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02935/1996 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2935 del 1996, proposto da:
Scarpa Gianfranco, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani,
con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce,
466/G;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena Morino, Giuseppe
Venezian, con domicilio eletto presso l'Avv.ra Civica in Venezia, San
Marco 4091;

per l'annullamento,

del provvedimento (prot.nr. 96/1107/45) del 13/05/96, notificato il
06/06/1996, con il quale l'Assessore all'Edilizia Privata del Comune di
Venezia ha ordinato la demolizione di un manufatto adibito a garage

realizzato in Venezia Lido, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è proprietario di un immobile in Venezia Lido in Via Navarino nell'ambito del quale aveva realizzato un manufatto in legno e lamiera adibito a garage.

Lo stesso ricorrente presentava, in data 30/01/1986, una domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985.

In relazione a detta istanza la Provincia di Venezia, preso atto del parere della Commissione Provinciale per i Beni Ambientali nella seduta del 21/10/1991 espresse, a sua volta, parere favorevole all'accoglimento dell'istanza con la condizione però *“che la baracca prefabbricata in lamiera sia rimossa in quanto per i materiali impiegati e tipologia altera l'ambiente circostante”*.

In ottemperanza al parere sopra citato il Comune di Venezia, con provvedimento (Prot n. 96/1107/45) del 15/11/1993, comunicava il diniego di sanatoria e, ciò, proprio in relazione al manufatto in lamiera.

Il Comune acquisiva, altresì, il parere favorevole della Commissione edilizia, ordinando così la demolizione dell'opera di cui si tratta con il successivo provvedimento, impugnato con il ricorso 1548/96.

Detta Ordinanza veniva poi annullata e sostituita con l'Ordinanza del 13/05/1996 a firma dell'Assessore all'edilizia privata che, a sua volta, confermava l'ordine di demolizione, provvedimento quest'ultimo impugnato con il ricorso RG 2935/96, ora sottoposto all'esame del presente Collegio.

In relazione a detto ultimo ricorso parte ricorrente sosteneva il venire in essere dei seguenti vizi: la violazione dell'art. 6 della Legge del 16/04/1973 n. 171 nella parte in cui prevede la necessità di acquisire il parere della Commissione di Salvaguardia; la violazione dell'art. 32 della Legge del 28/02/1985 n. 47, laddove detta normativa disciplina che il diniego di sanatoria non possa costituire il presupposto dell'ordinanza di demolizione ora impugnata; la violazione dell'art. 11 delle preleggi del Codice Civile in considerazione del fatto che, all'abuso edilizio di cui si tratta, avrebbe dovuto applicarsi la normativa vigente all'epoca dei fatti; la violazione dell'art. 92 della L. Reg. del 27/06/1985 n. 61, in quanto non sarebbe stato accertato il contrasto dell'opera con la normativa urbanistica; la violazione degli art. 76 e 92 della disciplina sopra richiamata in quanto l'abuso in questione risulterebbe soggetto all'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Venezia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.

All'udienza del 12 Giugno 2012, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto in considerazione di quanto di seguito precisato.

1. Con il primo motivo parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, in quanto detto provvedimento sarebbe stato preceduto dal parere della Commissione edilizia comunale e, ciò, contrariamente a quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 171/1973 nella parte in cui prevede la competenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia.

2. In considerazione di tale motivo di censura va premesso che l'ordinanza di demolizione, ora in esame, trova il proprio presupposto in un precedente provvedimento di diniego su un'istanza di sanatoria, rimasto non impugnato dalla parte ricorrente.

Va, nel contempo, ricordato che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce l'espressione di un'attività vincolata della Pubblica amministrazione e, ciò, con la conseguenza che tutti i provvedimenti relativi all'esercizio di detto potere repressivo, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario acquisire il parere di organi, quali la Commissione edilizia integrata (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 17-11-2011, n. 1713).

3. Si consideri, ancora, come sul punto non sia applicabile nemmeno l'art. 6 della L. n. 171/1973 nella parte in cui individua la competenza della Commissione di Salvaguardia e, ciò, con riferimento ai poteri propri di detto organismo di emettere pareri in materia paesaggistica e per quanto concerne l'area lagunare di Venezia.

3.1 L’emanazione del parere della Commissione di Salvaguardia viene circoscritto, dall’art. 6 della disciplina sopra citata, alla realizzazione di *“interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche”*, disposizione che evidentemente non ricomprende i provvedimenti di rimozione degli abusi edilizi, questi ultimi già oggetto di una precedente valutazione di incompatibilità.

Come ha confermato un orientamento già vigente al momento di emanazione dell’ordinanza impugnata (si veda sul punto Cons. Stato Sez. V, 09-02-1996, n. 152) *“il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia risulta essere necessario quando l'intervento edilizio sia soggetto ad autorizzazione o concessione edilizia (L. 8 novembre 1991, n. 360), non nel caso in cui si tratti di eseguire l'ordinanza di demolizione, per l'esecuzione del quale non è richiesta alcuna ulteriore attività permissiva (art. 7, L. 28 febbraio 1985, n. 47)”*.

3.2 Ne consegue che l’avvenuta acquisizione del parere della Commissione Edilizia del Comune di Venezia, senza incidere sulla legittimità del procedimento che ha portato all’emissione dell’ordinanza di demolizione di cui si tratta, è suscettibile di rientrare nella facoltà dell’Amministrazione comunale di far ricorso ad un più ampio esperimento della fase istruttoria e, ciò, anche considerando che, nel caso di specie, l’ordinanza ora impugnata aveva determinato l’annullamento di un precedente provvedimento sanzionatorio di analogo contenuto.

Il motivo è, pertanto, infondato.

4. E’ da respingere anche la seconda censura in relazione alla quale si evidenzia l’illegittimità del precedente diniego di sanatoria che, a sua

volta, costituirebbe il presupposto, evidentemente illegittimo, della successiva ordinanza di demolizione.

Detto diniego di sanatoria risulterebbe fondato sul parere della Commissione Provinciale per i Beni ambientali, parere che, a sua volta, non avrebbe dovuto essere acquisito in quanto l'area non sarebbe sottoposta al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939.

4.1 Sul punto va preliminarmente rilevato che il motivo di impugnazione così proposto sia inammissibile, in quanto riferito ad un diverso procedimento, concluso con un provvedimento definitivo, e in relazione al quale si era già formato il "giudicato" (in questo senso T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 03-02-2010, n. 43).

4.2 Pur ritenendo preclusiva detta argomentazione, va comunque rilevato come detta censura sia anche infondata nel merito, risultando di tutta evidenza l'incidenza del manufatto di cui si tratta su un'area vincolata.

4.3 E' necessario considerare, infatti, che il DM del 01/08/1985 aveva sottoposto l'intera laguna al vincolo paesaggistico di cui alla L. n. 1497/39, area peraltro che coincide con quella del Palav e, ciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente..

Ne consegue l'infondatezza della censura di cui si tratta.

5. Con il terzo motivo si sostiene la violazione dell'art. 11 delle preleggi del Codice Civile in considerazione del fatto che all'abuso edilizio avrebbe dovuto applicarsi la normativa vigente all'epoca dei fatti.

5.1 La censura non risulta condivisibile, in quanto la natura di illecito permanente degli abusi edilizi comporta l'applicabilità agli stessi della disciplina esistente al momento dell'adozione del provvedimento

sanzionatorio (per tutti si veda T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 22-03-2013, n. 354).

6. E' altrettanto infondato il quarto motivo del ricorso nell'ambito del quale si sostiene l'esistenza di un vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

6.1 L'esame del contenuto del provvedimento consente di smentire le argomentazioni di parte ricorrente e, ciò, considerando come nello stesso sia espressamente esplicitato il contrasto degli abusi *“con lo strumento urbanistico che destinano l'area a verde pubblico”*, circostanza quest'ultima che consente di considerare esaurito l'obbligo motivazionale a carico dell'Amministrazione comunale.

6.2 Si consideri inoltre che, come correttamente ricorda l'Amministrazione comunale, il provvedimento di rimozione in pristino non necessita di una particolare motivazione e, ciò, in considerazione del carattere vincolato dello stesso e della contestuale inesistenza, sul punto, di una discrezionalità dell'Amministrazione.

Come insegna un costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 03-01-2013, n. 61) *“l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi”*.

7. Va respinto, altresì, il quinto e ultimo motivo di impugnativa mediante il quale parte ricorrente rileva la natura pertinenziale del manufatto, circostanza che avrebbe dovuto determinare l'Amministrazione ad applicare la sanzione pecuniaria.

In realtà l'esame degli atti in causa dimostra l'idoneità del manufatto ad alterare l'area su cui incide, con la conseguenza di ritenere inapplicabile la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.

Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.

Le peculiarità della fattispecie esaminata consentono di compensare le spese tra le parti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)